



Camera di Commercio
Sondrio



Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio

(approvato dal Consiglio con deliberazione n. 15 del 18 dicembre 2017)

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura e scopo
- Art. 2 - Sede ed emblema
- Art. 3 - Compiti e Funzioni
- Art. 4 - Principi dell' attività amministrativa
- Art. 5 - Pubblicità degli atti
- Art. 6 - Potestà regolamentare
- Art. 7 - Rapporti con il Sistema camerale e cooperazione

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORGANI STATUTARI

- Art. 8 - Elenco
- Art. 9 - Pari opportunità

CAPO II - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL PRESIDENTE

- Art. 10 - Composizione del Consiglio camerale
- Art. 11 - Durata del Consiglio camerale
- Art. 12 - Costituzione del Consiglio camerale
- Art. 13 - Funzioni del Consiglio camerale
- Art. 14 - Funzionamento del Consiglio camerale
- Art. 15 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 16 - Composizione della Giunta camerale
- Art. 17 - Funzioni della Giunta camerale
- Art. 18 - I componenti della Giunta camerale
- Art. 19 - Funzionamento della Giunta camerale
- Art. 20 - Il Presidente della Camera di Commercio: elezione, durata, funzioni
- Art. 21 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio
- Art. 22 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio
- Art. 23 - Obbligo di astensione

CAPO III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 24 - Composizione
- Art. 25 - Competenze e funzioni



CAPO IV – LA CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Art. 26 – Consulta provinciale dei liberi professionisti

TITOLO III - ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 27 - Nomina e funzioni

CAPO II - LA STRUTTURA

Art. 28 - Attribuzioni dei Dirigenti

Art. 29 - Personale

TITOLO IV - AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

Art. 30 - Aziende speciali

Art. 31 - Partecipazioni

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 32 - Ordinamento contabile

Art. 33 – Preventivo economico

Art. 34 – Bilancio d'esercizio

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Pubblicità dello Statuto

Art. 36 - Entrata in vigore

Art. 37 - Revisione dello Statuto

Art. 38 - Norme di rinvio

Allegato A

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura e Scopo

1. Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni, s.m.i., la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio, di seguito denominata Camera di Commercio, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale e, in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Sondrio, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, nel rispetto delle normative comunitaria, statale, regionale e del dettato del presente Statuto.
2. Lo Statuto della Camera di Commercio, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e con specifico riferimento alle caratteristiche del territorio ed alle peculiarità del sistema economico locale, ne stabilisce in forma autonoma l'organizzazione e le regole per l'esercizio delle funzioni.

Art. 2 - Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede a Sondrio. Può istituire sedi decentrate qualora gli interessi del sistema delle imprese lo richiedano.
2. L'emblema della Camera di Commercio, realizzato nel 1954 ad opera dell'artista Aligi Sassu, ha forma circolare irregolare con la dicitura "Camera di Commercio Industria e Agricoltura Sondrio" ai limiti del cerchio. All'interno della dicitura sono rappresentati: a sinistra un caduceo con ali (simbolo del commercio), nel centro un contadino con il torchio (simbolo dell'agricoltura), a destra uno scorcio di ruota dentata





e un martello (simbolo dell'industria), in alto motivo di montagna ed in basso motivo di montagna ed aratro.

3. L'uso dell'emblema è riservato esclusivamente alla Camera di Commercio, salva la facoltà di regolamentarne la concessione in uso ad altri enti.
4. La Camera di Commercio, nello svolgimento delle proprie funzioni, può affiancare al proprio logo altri elementi distintivi, quale espressione di appartenenza sia al territorio provinciale che al sistema camerale lombardo e nazionale.

Art. 3 – Compiti e Funzioni

1. La Camera di Commercio svolge, in forma singola o associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico ai livelli locale, regionale e nazionale, o direttamente o mediante la partecipazione, con altri soggetti pubblici e/o privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, a società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 580/93 e s.m.i., esclusa la partecipazione che comporti l'assunzione di responsabilità illimitata.
3. La Camera di Commercio ha facoltà di costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, Aziende speciali, operanti secondo le norme del diritto privato, per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia locale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
4. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli Enti Locali, sulle questioni che interessano le imprese della provincia di Sondrio.
5. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

Art. 4 - Principi dell'attività amministrativa

1. La Camera di Commercio in quanto titolare di funzioni proprie, di potestà regolamentare e autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità.
2. In ossequio ai principi di cui al comma 1, l'assunzione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia è subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, anche sulla base di idonea articolata documentazione, la coerenza con gli scopi della Camera di Commercio, i previsti benefici, i costi e la compatibilità con i programmi pluriennali.
3. La Camera di Commercio garantisce il più ampio esercizio del diritto di accesso agli atti, in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 5 – Pubblicità degli atti

1. La pubblicazione di atti, provvedimenti e documenti amministrativi prevista per legge, statuto o regolamento, è effettuata dalla Camera di Commercio, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione "Albo camerale", di facile ed immediato accesso.
2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente sono pubblicate sul sito istituzionale, nell'apposita sezione "Albo camerale", ove rimangono pubblicate per 7 giorni consecutivi.
3. La predetta pubblicazione è effettuata entro 10 giorni dall'assunzione del provvedimento.



4. I provvedimenti degli Organi sono immediatamente esecutivi, fatta salva diversa e motivata disposizione degli organi stessi espressamente indicata nel provvedimento.
5. I provvedimenti dirigenziali sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio nell'apposita sezione "Albo camerale", qualora previsto da apposita norma di legge o da altra fonte avente natura regolamentare. In tali casi la pubblicazione viene effettuata entro 7 giorni dall'assunzione del provvedimento.
6. I provvedimenti dirigenziali rimangono pubblicati per il periodo previsto dalla norma di riferimento. In mancanza di una previsione espressa in merito al periodo di pubblicazione, questa si effettua per almeno 7 giorni consecutivi, fatta salva la facoltà per il dirigente di individuare un periodo maggiore di pubblicazione.
7. Sono fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge.

Art. 6 - Potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita la potestà regolamentare in conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 4-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
2. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
3. Le modifiche ai regolamenti sono adottate con le medesime procedure e maggioranze previste per la loro approvazione.
4. I regolamenti camerale, salvo espressa disposizione contraria, entrano in vigore il giorno stesso della loro approvazione e sono pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 7 - Rapporti con il Sistema camerale e cooperazione

1. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e può deliberare l'associazione, ai sensi dell'art.6, comma 1, l. 580/93 e s.m.i., all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia (Unioncamere Lombardia).
2. La Camera di Commercio può avvalersi di Unioncamere Lombardia per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 3.
3. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle imprese della propria circoscrizione territoriale.
4. Nel perseguimento degli scopi istituzionali la Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e di cooperazione con l'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con gli altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici o privati che hanno poteri di intervento nell'economia locale e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORGANI STATUTARI

Art. 8 - Elenco

1. Gli organi della Camera di Commercio sono:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'esercizio delle funzioni camerale risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.



3. La definizione di "Amministratori" utilizzata nel prosieguo dello Statuto è da intendersi riferita ai componenti del Consiglio, siano essi o meno componenti di Giunta.

Art. 9 - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
3. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta e del Collegio dei revisori dei Conti con le modalità di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 16 e 24.
4. La Camera di Commercio assicura il rispetto delle pari opportunità in sede di designazione o di nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno a società, enti ed aziende dipendenti dalla Camera di Commercio, con le modalità definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio in materia di designazione, individuazione o nomina diretta di componenti di organi collegiali in seno a società, enti ed aziende partecipate dalla Camera di commercio o in relazione ai quali la Camera è chiamata a designare, nominare o individuare un proprio rappresentante.

CAPO II - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL PRESIDENTE

Art. 10 - Composizione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da diciannove Consiglieri, di cui sedici in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. La rappresentanza degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione è determinata tenendo conto, in particolare, del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche delle tradizioni locali.
2. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
4. I criteri generali per la ripartizione dei posti di Consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato in attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge n. 580/93 e s.m.i.
5. I tempi, i criteri e le modalità relativi alle procedure di designazione dei componenti il Consiglio sono stabiliti con apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico emanato in attuazione dell'art. 12, comma 4, della legge n. 580/93 e s.m.i.
6. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio e i relativi settori economici sono riportati all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Art. 11 - Durata del Consiglio camerale

1. Il Consiglio dura in carica 5 anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati secondo le



disposizioni normative vigenti. Le procedure per il rinnovo sono definite con apposito decreto ministeriale di attuazione dell'art. 12, comma 4, della legge n. 580/93 e s.m.i.

2. In caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, quello in carica continua ad esercitare le sue funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla sua scadenza.
3. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.
4. In caso di mancata ricostituzione del Consiglio nel termine di sei mesi di cui al comma 2 il Consiglio decade.

Art. 12 - Costituzione del Consiglio camerale

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 10, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai Presidenti degli Ordini professionali di cui alla Consulta appositamente costituita presso la Camera di Commercio.
2. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 13 della legge n. 580/93 e s.m.i.
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei suddetti requisiti.
3. Non possono far parte del Consiglio le persone che si trovano nelle situazioni indicate dall'art. 13 comma 2 della legge n. 580/93.
4. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
5. La perdita dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 580/93 o la sopravvenienza di una delle situazioni previste dal comma 2, lettere d), e) e f) del predetto articolo comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è adottato dal Presidente della Giunta Regionale. I membri del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n. 580/93, devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.
6. Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza dalla carica previste dalla legge e dal presente Statuto deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio per i conseguenti provvedimenti.
7. Le dimissioni dal Consiglio devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della loro presentazione sono irrevocabili.
8. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un Consigliere la Camera di Commercio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale che provvede secondo quanto previsto da apposito decreto ministeriale.
9. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio.
10. In caso di mancata designazione da parte delle organizzazioni interessate si procede ai sensi dell'art. 12, comma 6, della Legge 580/93 e s.m.i.
11. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio camerale

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio e svolge le seguenti funzioni:
 - a) predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;



- c) determina gli indirizzi generali con particolare riferimento alla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di Aziende e servizi speciali, alla costituzione di Osservatori e di Aziende speciali;
- d) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, previa adeguata consultazione delle imprese, e tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire, nonché i relativi aggiornamenti predisposti, annualmente, con la relazione previsionale e programmatica;
- e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
- f) regola il trattamento economico degli amministratori ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- g) adotta i regolamenti e le relative modifiche;
- h) formula pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti Locali ed alle altre istituzioni sulle questioni di particolare rilievo per le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale, previa consultazione delle associazioni rappresentate in Consiglio.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio camerale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria con le scadenze temporali previste dall'art. 15, 1 comma, L. 580/93 e s.m.i.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo lettera raccomandata a firma del Presidente oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comunicato alla Segreteria Generale dai singoli consiglieri, da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare oltre che del luogo, giorno ed ora della riunione. La documentazione illustrativa dei temi in trattazione viene resa disponibile on-line, in apposita area riservata accessibile agli amministratori, 7 giorni prima della seduta.
4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria, fax o telegramma da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre che del luogo, giorno ed ora della riunione.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, fatte salve le maggioranze qualificate previste per specifici provvedimenti.
6. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 3 comma 3 della Legge 580/93 e s.m.i.
7. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dall'articolo 16 comma 1 della Legge n. 580/93 e s.m.i.
8. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a scrutinio palese tranne che per l'elezione del Presidente, l'elezione dei membri della Giunta, la decadenza del Presidente, la decadenza dei membri della Giunta e, qualora vi sia espressa richiesta in tal senso da parte di almeno tre consiglieri, per quelle concernenti singole persone.
10. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.



11. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta e dal Presidente non comporta l'obbligo di dimissioni degli organi proponenti.
12. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario Generale sottoscritto dallo stesso unitamente a chi ha presieduto la seduta.
13. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo per i casi previsti dal regolamento consiliare.
14. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non stabilito dalla legge o dallo statuto, può essere disciplinato da apposito regolamento.

Art. 15 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere esercita la propria funzione istituzionale senza vincolo di mandato, con piena libertà d'espressione e di voto.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio della propria funzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) ottenere dagli uffici camerali, dalle Aziende speciali o dagli enti partecipati le informazioni, la documentazione e gli atti necessari all'espletamento del mandato tramite richiesta scritta al Segretario Generale;
 - c) presentare interrogazioni e mozioni.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio riguardo al contenuto degli atti quando ciò sia previsto dalla legge o dal regolamento di accesso agli atti della Camera di Commercio.
4. Il trattamento economico dei consiglieri è definito dalla legge e, negli ambiti dalla stessa previsti, da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 16 - Composizione della Giunta camerale

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. E' costituita dal Presidente della Camera di Commercio e da cinque membri oltre al Presidente, di cui almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente.
2. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato di ciascun componente è rinnovabile secondo le disposizioni normative vigenti.
3. Alla elezione dei membri di Giunta si procede con le modalità previste dalla vigente normativa. Salvo il caso in cui non siano presenti entrambi i generi all'interno del Consiglio, qualora al termine della prima votazione non siano presenti entrambi i generi nella graduatoria dei primi cinque nominativi aventi diritto alla elezione, risultano eletti i primi quattro, all'interno dei quali devono essere rappresentati i settori obbligatori di cui al precedente comma 1. Alla elezione del quinto membro di Giunta si procede con una successiva votazione, da effettuarsi nella stessa seduta. In detta votazione risultano eleggibili i soli consiglieri del genere non presente nei primi quattro componenti eletti nella prima votazione.

Art. 17 - Funzioni della Giunta camerale

1. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone per l'approvazione del Consiglio il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio;
 - b) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività ed i relativi aggiornamenti annuali attraverso la relazione previsionale e programmatica e adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;



- c) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di Aziende e servizi speciali e sulla costituzione di Osservatori e di Aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - d) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni dandone comunicazione ai Consiglieri;
 - e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - f) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che hanno sede nella circoscrizione Provinciale;
 - g) designa il Segretario Generale;
 - h) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b) ed approva, entro il 31 dicembre, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale;
 - i) delibera, su proposta del Segretario Generale, la nomina del Dirigente vicario del Segretario Generale;
 - j) approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale dell'ente e le linee fondamentali di ordinamento degli uffici;
 - k) verifica, avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa vigente, la rispondenza della attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
 - l) verifica, all'atto della presentazione del conto consuntivo la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione delle Aziende speciali in relazione agli indirizzi impartiti;
 - m) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - n) adempie agli obblighi attinenti la gestione del ciclo della performance di cui al D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., in particolare:
 - definisce e redige, in collaborazione con il Segretario Generale, il Piano della performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 150/2009;
 - definisce, in collaborazione con il Segretario Generale, la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009;
 - verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
 - nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009;
 - o) adotta ogni tipo di altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto, che non rientri nelle competenze specificatamente riservate al Presidente o al Consiglio.
3. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
 4. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 18 - I componenti della Giunta camerale

1. I componenti della Giunta esercitano collegialmente le loro funzioni con piena libertà di espressione e di voto senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità economica locale.
2. La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
3. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.



4. La Giunta decade quando cessa dalla carica per qualsivoglia motivo la metà più uno dei componenti. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni per l'elezione dell'intera Giunta.
5. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.
6. Il trattamento economico dei componenti di Giunta è definito dalla legge e, negli ambiti dalla stessa previsti, da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 19 - Funzionamento della Giunta camerale

1. La Giunta è convocata in via ordinaria, di norma con cadenza mensile, a mezzo lettera raccomandata a firma del Presidente oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comunicato alla Segreteria Generale dai singoli consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da trattare oltre che del luogo, giorno ed ora della riunione. Può essere altresì convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare: in tale caso la convocazione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
2. La Giunta è convocata almeno sette giorni prima della riunione. La documentazione illustrativa dei temi in trattazione viene resa disponibile on-line, in apposita area riservata accessibile ai membri di Giunta, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.
3. La Giunta è convocata in caso di urgenza tre giorni prima della riunione: in tal caso, l'ordine del giorno, gli stati di fatto e gli allegati sono contestualmente resi disponibili on-line in apposita area riservata accessibile ai membri di Giunta.
4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedano una maggioranza qualificata.
6. La Giunta delibera con voto in forma palese. Negli atti concernenti persone la Giunta può, su espressa richiesta di almeno due componenti, procedere con voto in forma segreta. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede. In quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
7. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta prendono parte alla riunione, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta se non espressamente invitata o convocata.
9. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto il funzionamento della Giunta può essere disciplinato da apposito regolamento.

Art. 20 - Il Presidente della Camera di Commercio: elezione, durata, funzioni.

1. Il Consiglio della Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla sua costituzione, è convocato dal consigliere più anziano di età per l'elezione del Presidente. Le sedute di Consiglio necessarie alla elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal medesimo consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge n. 580/93 e s.m.i.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente della Camera di Commercio può essere rieletto secondo le disposizioni normative vigenti.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà d'indirizzo.
5. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) convoca in via ordinaria e straordinaria e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;



- b) in caso di necessità e urgenza adotta gli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva all'adozione della deliberazione medesima;
 - c) sovrintende all'esecuzione delle delibere di Consiglio e di Giunta da parte del Segretario Generale e degli uffici camerali e svolge ogni attività di indirizzo e propulsiva utile ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Ente.
6. Il Presidente può assumere le funzioni di Presidente delle Aziende speciali e degli altri enti, consorzi, società promossi o partecipati dalla Camera di Commercio.
 7. Il Presidente ha la facoltà di incaricare singoli Consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.
 8. Il trattamento economico del Presidente è definito dalla legge e, negli ambiti dalla stessa previsti, da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 21 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei presenti, nella prima seduta successiva alla nomina della Giunta stessa.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta camerale.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'art. 11 del D.M. 156/2011, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.
4. Il trattamento economico del Vicepresidente è definito dalla legge e, negli ambiti dalla stessa previsti, da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 22 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Gli Amministratori cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente, la Giunta, nonché i singoli componenti della stessa cessano altresì dalle rispettive cariche per mozione di sfiducia costruttiva.
2. Le dimissioni degli Amministratori sono presentate per iscritto e devono essere immediatamente comunicate al Consiglio e, qualora riguardino anche la carica di consigliere, al Presidente della Giunta regionale; non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico o il bilancio d'esercizio;
 - b) per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei Consiglieri e deve contenere, altresì, l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
5. La mozione di sfiducia nei confronti della Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. Le medesime modalità si osservano in caso di mozione di sfiducia che riguardi solo una parte dei componenti della Giunta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.
6. La mozione di sfiducia nei confronti di oltre metà dei componenti di Giunta comporta la decadenza della stessa Giunta che, tuttavia, rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta.



7. La mozione di sfiducia proposta nei confronti dell'intera Giunta deve contenere, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componenti della Giunta camerale.

Art. 23 - Obbligo di astensione

1. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge o qualora abbiano un interesse personale connesso all'argomento oggetto di trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni relative all'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione di segretario verbalizzante dall'Amministratore più giovane di età fra quelli presenti alla riunione.

CAPO III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24 - Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.
Ai fini del rispetto del principio di pari opportunità, ciascun genere deve essere presente all'interno del Collegio con almeno un componente effettivo ed uno supplente.
I componenti sia effettivi che supplenti del Collegio devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. I Revisori hanno diritto all'emolumento in conformità ai criteri e con le modalità previste dalla legge.
4. In sede di rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio comunica alle Amministrazioni competenti ad esprimere le relative designazioni il vincolo statutario in materia di pari opportunità, di cui al precedente comma 1, invitando le stesse a raccordarsi al fine di garantirne il rispetto.

Art. 25 - Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
3. Si applicano ai componenti del Collegio dei Revisori le norme in materia di obbligo di astensione di cui al precedente articolo 23.

CAPO IV - LA CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Art. 26 – Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. Al fine della designazione del rappresentante dei liberi professionisti di cui all'art. 10, comma 6, della L. 580/93 e s.m.i. è istituita presso la Camera di Commercio la Consulta provinciale dei liberi professionisti.
2. La Consulta provinciale dei liberi professionisti è composta di diritto dai Presidenti degli Ordini e Collegi professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Ai fini dell'accertamento del diritto a partecipare alla Consulta è necessario che l'Ordine e Collegio professionale sia strutturato a livello provinciale e che siano presenti ed attivi i relativi organi direttivi.



3. Spetta ai Presidenti degli Ordini e Collegi professionali riuniti in seno alla Consulta la designazione del rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
4. Oltre alla designazione di cui al comma 1 la Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
5. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
6. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta sono definiti con apposito regolamento adottato dal Consiglio.

TITOLO III - ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 27 - Nomina e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello sviluppo economico su designazione della Giunta ai sensi delle norme vigenti.
2. Il Segretario Generale esercita, in conformità alle norme vigenti, funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, sovrintende al personale dell'Ente e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta.
L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente e di gestione amministrativa propri del Segretario Generale e della Dirigenza.
3. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta senza diritto di voto, con facoltà di espressione di pareri e proposte. E' responsabile della redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta e della pubblicazione delle deliberazioni degli organi camerali.
4. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'adozione delle determinazioni giustificate dall'urgenza e dalla necessità di provvedere.
5. Al Segretario Generale, quale dirigente di grado più elevato nell'ambito della Camera di Commercio, competono anche le funzioni attribuitegli con specifica deliberazione di Giunta.
6. Il Segretario Generale propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie.

CAPO II - LA STRUTTURA

Art. 28 - Attribuzioni dei Dirigenti

1. Rientrano nelle attribuzioni dei Dirigenti le seguenti funzioni:
 - a) direzione degli uffici e gestione dei progetti loro assegnati;
 - b) esercizio dei poteri di spesa nelle materie di competenza secondo gli indirizzi ed entro i limiti fissati dal Segretario Generale sulla base del budget direzionale;
 - c) verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici;
 - d) verifica periodica dei carichi di lavoro di ogni singolo dipendente e proposta di adozione delle iniziative nei confronti del personale;
 - e) proposta al Segretario Generale di attribuzione dei trattamenti accessori e gestione, per quanto di competenza, dei medesimi, in correlazione alle prestazioni effettivamente rese ed alle connesse responsabilità;
 - f) individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo agli uffici dipendenti e verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
 - g) formulazione di proposte al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 29 - Personale



1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme di Diritto Civile.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità e garantendo le pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

TITOLO IV - AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

Art. 30 - Aziende speciali

1. La Camera di Commercio può costituire, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 580/93 e s.m.i. e di criteri di equilibrio economico e finanziario, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, Aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato con il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività della Camera di Commercio, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
2. Le Aziende speciali sono organismi camerale strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
3. Le Aziende speciali sono costituite, su indirizzo del Consiglio, con deliberazione della Giunta con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, previa valutazione dei costi e benefici nonché dell'esistenza di organismi pubblici o privati aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi sul territorio.
4. L'Azienda speciale ha un proprio Statuto che è approvato o modificato dalla Giunta camerale con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
5. La Giunta assicura il raccordo delle Aziende speciali con la Camera di Commercio, nonché la verifica costante dell'efficacia e dell'economicità aziendale. A tale scopo la carica di Presidente e di Direttore sono attribuite rispettivamente, al Presidente della Camera di Commercio o ad un suo delegato scelto tra i membri di Giunta ed al Segretario Generale.
6. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione delle Aziende speciali anche i Consiglieri della Camera nel numero definito dagli statuti aziendali.
7. La Giunta camerale indica all'Azienda le finalità da perseguire, gli obiettivi ed i termini entro i quali devono essere raggiunti, secondo criteri di gestione ispirati quantomeno al pareggio economico. Se non venissero conseguiti, l'Azienda speciale potrà essere soppressa.
8. Il personale delle Aziende speciali non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alla Camera di Commercio, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla normativa vigente.

Art. 31 - Partecipazioni

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e nel rispetto della normativa vigente, può promuovere, realizzare e gestire, direttamente o con altri soggetti, pubblici e/o privati, strutture e infrastrutture di interesse economico generale.
2. La Camera di Commercio, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, può costituire società di capitali anche se non a prevalente capitale pubblico o parteciparvi, purché abbiano per oggetto finalità ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese nella circoscrizione di competenza.



3. La Camera di Commercio, nel rispetto della normativa vigente, può promuovere o partecipare a consorzi pubblici o privati, aventi personalità giuridica, che abbiano la finalità di sviluppare il sistema economico locale, anche di specifici settori di attività o categorie di operatori.
4. La Camera di Commercio, nel rispetto della normativa vigente, può promuovere fondazioni, comitati o associazioni anche non riconosciute, o parteciparvi, a condizione che gli scopi dell'organismo siano rilevanti ai fini della promozione e sviluppo dell'economia locale, ovvero per una migliore realizzazione dei fini stessi della Camera di Commercio.
5. Nelle norme di costituzione, funzionamento ed organizzazione degli organismi di cui al presente articolo, dovranno essere individuate forme idonee ad assicurare che l'attività dell'organismo sia ordinata alla finalità preminente della promozione o dello sviluppo dell'economia locale; dovrà essere, inoltre, prevista la presenza di rappresentanti della Camera di Commercio in seno agli organi di amministrazione e controllo, per assicurare le funzioni di indirizzo e vigilanza relative all'organismo partecipato.
6. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti camerali in seno ad organismi partecipati e di quelle effettuate su richiesta di soggetti terzi sono deliberate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. d), sulla base dei criteri approvati dal Consiglio con apposito regolamento.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 32 - Ordinamento Contabile

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata dal DPR 2 novembre 2005 n. 254 e s.m.i. ed è uniformata ai principi di contabilità economica, finanziaria e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, di trasparenza e di chiarezza.
2. L'esercizio coincide con l'anno solare.

Art. 33 - Preventivo economico

1. Il Consiglio delibera, ai sensi della normativa vigente, il preventivo economico redatto in termini di competenza per l'anno successivo.
2. Il preventivo, predisposto dalla Giunta in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, è corredato dalla relazione della Giunta e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Il preventivo è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 34 - Bilancio d'esercizio

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e comprovati da apposita documentazione allegata al bilancio d'esercizio.
2. Il bilancio d'esercizio è articolato in conto economico e stato patrimoniale.
3. Il bilancio d'esercizio è deliberato dal Consiglio nei termini previsti dalla normativa vigente.
4. Al bilancio d'esercizio è allegata la relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico.



Art. 36 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Art. 37 - Revisione dello Statuto.

1. La revisione del presente Statuto è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La deliberazione di abrogazione del presente Statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 38 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione, nonché le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.



Allegato "A" - Mandato 2018/2023

Il Consiglio della Camera di Commercio è composto complessivamente da 19 (diciannove) membri, dei quali 16 (sedici) in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

Settori di attività economica	N. Consiglieri
• Agricoltura	1
• Industria	2
• Artigianato	3
• Commercio	3
• Cooperazione	1
• Turismo	2
• Trasporti e spedizioni	1
• Credito e Assicurazioni	1
• Servizi alle imprese	2
<hr/>	
Totale	16

Del Consiglio camerale fanno parte 3 (tre) componenti, di cui 2 (due) in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed 1 (uno) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini e collegi professionali costituiti nella consulta ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.